STUDIO FERRO
COMMERCIALISTI
CONSULENTI D'IMPRESA

Viale dell'Industria, 9
35013 – CITTADELLA (PD)
Tel. 049 7968933 – Fax 049 7968999

CNDCEC

*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 11** di*

infoazienda – **Novembre 2026**

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Notifica a persona di famiglia ***Ordinanza Corte Cassazione 28.9.2026, n. 25870***	Ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento effettuata presso l'indirizzo del destinatario e nelle mani di una "persona di famiglia", l'art. 139, comma 2, C.p.c. "*non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto*". Risulta quindi sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela / affinità che giustifica la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario. Resta, in ogni caso, "*a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo*".
Perdite su crediti mancato incasso canoni locazione ***Sentenza Corte Cassazione 7.10.2026, n. 26363***	In considerazione del combinato disposto degli artt. 90 e 26, TUIR, i canoni relativi agli immobili-patrimonio (ossia diversi dagli immobili strumentali e dagli immobili-merce) concessi in locazione ad uso abitativo, anche se non percepiti, concorrono a formare il reddito fino alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Pertanto, "*al fine di non vanificare la predetta tassazione, risultano indeducibili le perdite su crediti derivanti dal mancato incasso proprio dei predetti canoni, nonché i relativi accantonamenti al fondo svalutazione crediti*".
Indagini bancarie ***Ordinanza Corte Cassazione 9.10.2026 n. 26494***	I movimenti bancari ingiustificati intervenuti sul c/c bancario del coniuge / familiare del contribuente (nel caso di specie, moglie) "*fanno scattare l'accertamento a carico del contribuente per il recupero delle imposte dirette*".
Comunicazione completamento iper ammortamento ***Decreto MiMiT 14.10.2026***	Con la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dello specifico Decreto, è stata resa nota l'attivazione, nella piattaforma dedicata, della presentazione della comunicazione di completamento dell'investimento ai fini della fruizione dell'iper ammortamento per gli investimenti in specifici beni materiali ed immateriali e in beni finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

COMMENTI

LA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" TRIBUTI ENTI LOCALI

L'art. 10-quinquies, DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale", ha esteso ai **tributi locali** la c.d. "rottamazione-quinquies" introdotta dall'art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) che consente la **definizione agevolata** (estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio) dei **carichi affidati all'Agente della riscossione** dall'1.1.2000 al 31.12.2023

La "**rottamazione-quinquies**" **dei tributi locali** riguarda i debiti:

- tributari **e non tributari**, esclusi quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- risultanti dai carichi affidati nel **periodo 1.1.2000 - 31.12.2023** agli Agenti della riscossione da parte di **Regioni / Enti locali** (Province / Comuni, ecc.) che, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.

Gli Enti locali che intendevano "proporre" la definizione agevolata, dovevano **adottare** e pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 31.7.2026, i Provvedimenti per l'applicazione della "rottamazione-quinquies" alle proprie entrate.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato stampa 25.9.2026, ha reso nota la pubblicazione dell'**elenco degli Enti locali** (circa 1.500) che hanno comunicato il predetto Provvedimento e per i quali, quindi, la definizione agevolata risulta possibile.

Tramite la consultazione di tale elenco, presente al seguente indirizzo Internet

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Elenco-regioni-ed-enti-locali-rottamazione-quinquies.pdf

i contribuenti interessati vengono a conoscenza della possibilità, riconosciuta da ciascun Ente, di aderire alla "rottamazione-quinquies" relativamente ai debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell'Ente stesso.



La definizione agevolata in esame:

- **interessa**, come sopra accennato, i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (**IMU, Tari, multe stradali, bollo auto**);
- **non riguarda i tributi locali gestiti** "**in proprio**", ossia quelli la cui riscossione è effettuata direttamente dall'Ente locale / affidata a concessionari privati, per i quali la citata Legge n. 199/2025 ha riconosciuto agli stessi Enti la possibilità di introdurre, tramite apposite delibere / regolamenti, una definizione agevolata autonoma, gestita secondo le modalità individuate da ciascun Ente.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, in data 15.10.2026, le modalità e il servizio utilizzabili per la presentazione della domanda di definizione agevolata da parte dei contribuenti, nonché fornito alcuni chiarimenti in forma di FAQ.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" ENTI LOCALI

La domanda di definizione va **presentata**

entro il 15.12.2026

In particolare la presentazione, in via telematica, va effettuata tramite il servizio disponibile all'indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies-enti-territoriali/domanda-di-adesione/

A tal fine può essere utilizzata una delle seguenti **modalità alternative**:

- invio online in **area riservata**. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ sono proposti esclusivamente i carichi "definibili", con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;
- invio online in **area pubblica**. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico "definibile".

NB È possibile indicare anche un **singolo carico** contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla "rottamazione-quinquies" con riferimento all'intera cartella.

A prescindere dalla modalità utilizzata, il soggetto interessato può verificare i debiti definibili con la "rottamazione-quinquies" richiedendo il **prospetto informativo** contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l'importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione "Definizione agevolata".

In particolare, in caso di richiesta del prospetto effettuata:

- nell'area riservata, al soggetto è inviata, entro 12 ore, una email contenente il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto;
- nell'area pubblica (in tal caso è necessario allegare un documento d'identità), dopo la convalida della domanda (da effettuare entro 72 ore dalla "prima" email ricevuta) e la "presa in carico" (confermata dalla "seconda" email), se la documentazione è corretta il soggetto riceve una "terza" email con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto.

Invio online in area riservata della domanda di rottamazione	
Si **accede tramite le credenziali** SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e imprese). **Non è necessario allegare** il documento di d'identità. Va compilato il form e selezionati le cartelle / avvisi che si intendono definire. Inoltre: • va specificato l'indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda • va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.	Il soggetto riceve una email di "presa in carico" con allegata la **ricevuta di presentazione** della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET).

Invio online in area pubblica della domanda di rottamazione	
Si accede automaticamente, **senza necessità di credenziali** di accesso. Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella / avviso. Inoltre: • va **allegato il documento d'identità**; • va specificato l'indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda; • va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.	Il soggetto riceve: • una **prima email**, con un **link da convalidare entro 72 ore**. Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata; • una **seconda email**, successivamente alla convalida della richiesta, di "**presa in carico**" con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; • una **terza mail** (se il documento d'identità allegato è corretto), con il **link per scaricare**, **entro 5 giorni** (120 ore dal ricevimento del link), la **ricevuta di presentazione** della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET). Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.

NB Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall'area riservata **EquiPro** con le **credenziali Entratel**.

Accoglimento / diniego della domanda

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 28.2.2027, comunica al

soggetto interessato l'accoglimento o il diniego della domanda.

Tipologia comunicazione	Contenuto
Accoglimento	• Ammontare dovuto per la definizione; • scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata nella domanda • informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c. Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.
Diniego	Motivi per i quali la domanda non è stata accolta.



In caso di presentazione della domanda di adesione tramite l'area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento è disponibile esclusivamente all'interno di tale area.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va **versato** alternativamente:

- in **unica soluzione**, entro il **31.3.2027**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali (9 anni)**, di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100) di cui:
 - le prime cinque scadenti il 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.2027;
 - dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2028.

 Dall'1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**.
- utilizzando una delle seguenti modalità:
 - sito Internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
 - app EquiClick;
 - domiciliazione sul c/c, con le modalità indicate nella Comunicazione delle somme dovute;
 - moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;
 - sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

TABELLA RIASSUNTIVA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES TRIBUTI LOCALI		
Presentazione domanda	dal 16.10 al 15.12.2026	
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione	entro 28.2.2027	
Versamento somme dovute	unica soluzione ovvero 1° rata (max 54)	entro 31.3.2027
	dalla 2° e 5° rata	entro 31.5 / 31.7 / 30.9 e 30.11.2027
	dalla 6° alla 53° rata	entro 31.1 / 31.3 / 31.5 / 31.7 / 30.9 e 30.11 dal 2028 al 2035
	54° rata	entro 31.1.2036

Determina **l'inefficacia** della definizione agevolata l'**omesso** / **insufficiente versamento**:

- dell'**unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di **2 rate**, **anche non consecutive**;
- dell'**ultima rata**.

In merito, nelle citate FAQ l'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall'ultima) non determina la decadenza dalla definizione.

All'atto del pagamento della rata successiva a quella "saltata", quanto versato "*andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata*".

Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l'esempio proposto dalla stessa Agenzia, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane "scoperta" l'ultima rata, si determina l'inefficacia della definizione.

Esempio

Un soggetto aderisce alla "rottamazione-quinquies" Enti locali scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata).

La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, "dal punto di vista sostanziale" risulta non pagata l'ultima rata.

Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente ripresa delle attività di recupero.

NB Come evidenziato nelle citate FAQ, al fine di evitare la decadenza è riconosciuta la "**tolleranza**" **di 5 giorni**, rispetto alla scadenza, **soltanto** relativamente al pagamento in **unica soluzione** (che, pertanto, sarà considerato valido se effettuato **entro il 5.4.2027**) ovvero dell'**ultima rata** in caso di pagamento rateale.

SCADENZARIO
Mese di Novembre

Martedì 10 novembre

MOD. 730/2026 INTEGRATIVO	• Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente / pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2026 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2026 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

Lunedì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

MOD. F24/770	Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre: • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 che hanno optato / optano per l'utilizzo del mod. F24/770. Ciò consente di non presentare il mod. 770/2027.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DISCOLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento terza rata fissa 2026 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
INPS AGRICOLTURA	Versamento terza rata 2026 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2025 e anticipo 2026.
CPB 2025-2026 SANATORIA 2019-2023	Versamento nona rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023
"CARO PETROLIO" PESCA	Presentazione dell'apposita domanda alla Direzione Generale Pesca Marittima e Acquacoltura (PEMAC) per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Caro Petrolio novies" a favore delle micro imprese / piccole e medie imprese del settore della pesca, per l'acquisto di gasolio / benzina, nel periodo 1.6-15.10.2026.

Venerdì 20 novembre

ENASARCO	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo

VERSAMENTO CONTRIBUTI	trimestre.
"CARO PETROLIO" IMPRESE AGRICOLE	Presentazione dell'apposita domanda all'AGEA tramite la piattaforma disponibile sul portale www.sian.it per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Caro Petrolio novies" a favore delle imprese agricole, per l'acquisto di gasolio / benzina, nel periodo 1.6-15.10.2026.

Mercoledì 25 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Lunedì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2026	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2026 (seconda o unica rata).
ACCONTI IRPEF / IRES/ IRAP	Versamento seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2026 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2026.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento seconda rata dell'acconto 2026 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento seconda rata dell'acconto 2026 del contributo previdenziale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo. Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta(va) non superiore (pari / inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento quattordicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d "rottamazione quater". Considerata la "tolleranza" di 5 giorni il versamento è ritenuto valido se effettuato entro il 9.12.2026.
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES	Versamento terza rata bimestrale (di max 54) di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione-quinquies".
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento sesta rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. "rottamazione-quater" da parte dei soggetti che hanno presentato

	la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. Considerato il riconoscimento della "tolleranza" di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.12.2026.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2024	Versamento terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2024 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
RIVALUTAZIONE (A REGIME) TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2025	Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (18%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2025 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
RIVALUTAZIONE (A REGIME) TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2026	Redazione / asseverazione perizia e versamento prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (18% per i terreni / 21% per le partecipazioni / 36% per le partecipazioni in Stati black list, da versare in unica soluzione) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2026 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE IMPRESA INDIVIDUALE	Versamento prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'estromissione, con effetto dall'1.1.2026, dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE	Versamento seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2026. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.
CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022	Versamento ventunesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
IVA CORRISPETTIVI RICARICHE VEICOLI ELETTRICI	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l'identificazione del cliente) del mese di ottobre.
COLLEGAMENTO RT-POS	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di settembre.